

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE HUDOLIN - CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO HUDOLIN ODV.

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

E' costituita tra i cittadini indicati nel presente verbale una Associazione di volontariato denominata Associazione Hudolin - Club degli Alcolisti in Trattamento Hudolin ODV, da ora in poi Associazione Hudolin.

L'Associazione opera ai sensi del Codice Civile.

L'Associazione Hudolin ODV e' un'associazione, a carattere apolitico e aconfessionale cui aderiscono tutti i membri appartenenti ai Club degli Alcolisti in Trattamento della zona di appartenenza.

Detta Associazione non ha scopi di lucro, ma persegue solo scopi sociali finalizzati allo sviluppo di una migliore qualita' della vita in funzione della persona e della famiglia nel contesto della comunita'. Essa si rivolge alla generalita' dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla Legge; si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite; soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari.

Il Consiglio Esecutivo può istituire su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale sedi secondarie, ovvero sedi operative e rappresentanze dell'Associazione.

Art. 2

SEDE E PATRIMONIO

L'Associazione HUDOLIN ODV ha la propria sede nel Comune di Scandicci (Fi).

L'Associazione è giuridicamente autonoma.

La sede legale può variare nell'ambito del medesimo Comune secondo il deliberato Consiglio Esecutivo in carica.

L'anno finanziario coincide con quello solare.

L'associazione non può distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'Associazione sia all'atto del suo scioglimento.

Art. 3

SCOPI

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione Hudolin facendo propria la visione ecologico sociale di Vladimir Hudolin dei problemi di salute degli individui, delle famiglie e delle comunità si adopera per promuovere interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, rispetto ai problemi correlati all'uso di alcol, altre droghe, altri comportamenti a rischio e più in generale a tutti i problemi di salute mentale.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere un servizio a favore dei Club degli Alcolisti in Trattamento finalizzato alla crescita dei programmi alcolologici territoriali attraverso:

a) Lo sviluppo dei Club degli Alcolisti in Trattamento;

b) Organizzazione delle scuole Alcoliche Territoriali;

c) Organizzazione di incontri di Sensibilizzazione sulle tematiche di interesse dell'Associazione;

d) Organizzazione della formazione di personale volontario e professionale sulle tematiche di interesse dell'Associazione;

e) Promozione dell'informazione sulle questioni di interesse dell'Associazione anche attraverso siti Internet e i Social Media;

f) Promozione della stretta collaborazione con Servizi Pubblici e Privati presenti sul territorio, anche attraverso l'adesione o la proposta di progettualità specifiche;

g) Sviluppo attività di documentazione e ricerca sulle tematiche di interesse dell'Associazione;

h) organizzazione di Interclub, Convegni e Congressi;

i) Adesione e/o promozione di ogni azione che contribuisca a sviluppare cooperazione, solidarietà, pace e una maggiore giustizia sociale a tutti i livelli nella Comunità locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Esecutivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

SOCI

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che sono membri dei Club degli Alcolisti in Trattamento, che fanno richiesta di diventare soci al Consiglio Esecutivo e vengono accettati.



Sono soci onorari tutte le persone che per i loro meriti verranno così riconosciute e nominate dal Consiglio Esecutivo dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione .

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Esecutivo una domanda (mail o cartacea) che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Esecutivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Esecutivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
-



Tutti i soci sono obbligati a:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) qualora si tratti di "soci volontari attivi", devono effettuare le mansioni loro assegnate dall'Associazione a seconda della necessità della stessa, nelle modalità pattuite con la diligenza e la cura necessaria agli obiettivi ed alle attrezzature assegnate.

Art. 5

La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione, morte o per mancato rinnovo annuale.

Il recesso ha effetto immediato. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta (mail o cartaceo) la sua decisione al Consiglio Esecutivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Lo scioglimento del rapporto associativo, provoca automaticamente la decadenza ad ogni carica rivestita nell'ambito dell'Associazione.

Decade al diritto di far parte dell'Associazione il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali mediante la propria attività.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Esecutivo ed ha effetto dalla data relativa alla annotazione nel libro dei soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

ORGANI ASSOCIATIVI

Organi dell'Associazione Hudolin, sono l'Assemblea Generale, il Consiglio Esecutivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'espressione generale dell'Associazione.

Ciascun associato ha un voto.



Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Esecutivo o più frequentemente, qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti. L'avviso di convocazione è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con un numero qualsiasi di aderenti. Partecipano all'Assemblea i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati (soci ordinari, onorari e sostenitori).

Le riunioni dell'Assemblea possono divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale e sia deliberato dal Consiglio Esecutivo. E' facoltà del Presidente dell'Associazione consentire ai non soci di prendere parola.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva le modifiche allo Statuto il regolamento interno ed ogni eventuale variazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- discute e approva i piani di lavoro a breve e a lungo termine presentati dal Consiglio Esecutivo
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 8

IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Esecutivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Esecutivo è formato da un minimo di 7 consiglieri che eleggono:

- 1) Il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Vice Presidente Vicario il Segretario e il Tesoriere



Il Consiglio Esecutivo dell'Associazione Hudolin viene eletto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Esecutivo rimane in carica tre anni. E' preposto al buon funzionamento tecnico amministrativo e organizzativo dell'Associazione. Per essere eletti sono richiesti almeno due anni di iscrizione nel libro dei soci.

Gli sono pertanto demandate le funzioni di: prendere iniziative, promuovere atti necessari, e deliberare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statuari.

Il Consiglio Esecutivo conferisce tutte le cariche non elettive dell'associazione, stabilisce l'ammontare delle quote associative che dovranno essere versate ai fini del perseguimento degli scopi sociali.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; (art. 5)
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Esecutivo si riunirà, in via ordinaria e su convocazione del presidente, almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Esecutivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le vocazioni a maggioranza semplice, sono valide e vincolanti per tutti i membri dell'Associazione.

In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. I consiglieri assenti ingiustificati per cinque volte consecutive verranno sostituiti con una nuova elezione dell'Assemblea.

In caso di dimissione di un consigliere, o in caso di decadenza dei suoi diritti, può essere cooptato un associato su decisione del Consiglio Esecutivo; nel caso in cui si dimettano più consiglieri e venga meno più della metà dei componenti si deve convocare in ogni caso l'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Esecutivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Presidente viene nominato dal Consiglio Esecutivo nella prima seduta valida convocata e presieduta dal componente più anziano. Il presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente se votato all'unanimità dai componenti del Consiglio Esecutivo per la durata massima di 6 anni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca il consiglio esecutivo su incarico dell'Esecutivo stesso (Consiglio Esecutivo) e adotta i provvedimenti di urgenza indilazionabili, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Esecutivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Esecutivo.

Art. 10

IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE

I Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Esecutivo e durano in carica tre anni.

Possono essere rieletti per la durata massima di 6 anni.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza.

Il Segretario ha il compito di tenere la documentazione dell'Associazione e di curarne l'aggiornamento, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo, dell'Assemblea Generale, cura la compilazione del Registro dei Soci su indicazione del Consiglio Esecutivo. Ha il compito di far pervenire ai soci le informazioni relative alla vita dell'Associazione.

Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la contabilità e redige il Bilancio da presentare annualmente da presentare all'Assemblea annualmente.

I Vicepresidenti, Segretario e il Tesoriere devono essere persone componenti del Consiglio Esecutivo

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

Risorse economiche



L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Esecutivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Esecutivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- durante le riunioni dell'Assemblea
- concordandolo con un membro del Consiglio Esecutivo

Art. 16

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Esecutivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.17

ASPETTI ASSICURATIVI

Ai fini assicurativi è istituito il Registro dei "Soci volontari attivi" come previsto dalla normativa in materia.

Art. 18

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale: in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione le modifiche dello Statuto, sono approvate con la maggioranza dei soci presenti.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione conclude la propria attività:

- a) qualora i principi e le disposizioni previste dall'Articolo 3 del presente Statuto vengano trasgredite
- b) su decisione dell'Assemblea Generale dei membri dell'Associazione con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20

Qualora vi fossero alcune disposizioni di questo statuto in contrasto con le vigenti leggi o con quelle che le modificheranno, si applicheranno le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

